

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezione lavoro, 18 novembre 1994, n. 9770.

Il diritto a tre giorni di ferie retribuite per i componenti gli Uffici elettorali di sezione si estende anche ai rappresentanti di lista, che concorrono a realizzare un interesse pubblico.

Omissis.

Questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla sentenza 27 giugno 1969 n. 2322, che il beneficio di cui all'art. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, che riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuiti ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni elettorali, spetta anche ai rappresentanti di lista, i quali svolgendo la loro funzione, realizzano come i componenti il seggio elettorale un interesse pubblico (v. Cass. 14 luglio 1992 n. 8506), attesa la loro inclusione nella categoria dei pubblici ufficiali e tenuto conto del contributo dei medesimi rappresentanti, ancorché scelti dai partiti, al regolare svolgimento delle funzioni elettorali (v. Cass. 10 ottobre 1992 n. 11039).

Da questa giurisprudenza il Collegio non ritiene di doversi discostare, in mancanza di nuove e valide argomentazioni contrarie.

Omissis.